Via Petrarca, 56 64025 Pineto (TE) Cell. 348 3195045

E-mail: <u>ing.delsole@hotmail.it</u> Pec: germano.delsole@ingte.it

P. Iva: 01665960678

C.F.: DLSGMN72S17Z133



COMUNE di **PINETO**

Provincia di Teramo

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ai sensi della Legge Quadro n. 447/95)

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(Rev. 00)

| Tecnico incaricato | |
|--------------------|-----------------------|
| | Ing. Germano Del Sole |
| | |

INDICE

| 2. | AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE DAL COMUNE | 4 |
|-----|---|----|
| 3. | REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVI TEMPORANEE | |
| | Art. 1 – Finalità | 6 |
| | Art. 2 – Definizioni | 6 |
| | Art. 3 – Disposizioni generali | 7 |
| | Art. 4 – Autorizzazioni | 7 |
| | Art. 5 – Attività temporanea di cantieri | 8 |
| | Art. 6 – Attività agricole temporanee e stagionali | 11 |
| | Art. 7 – Manifestazioni a carattere temporaneo | 11 |
| | Art. 8 – Manifestazioni di particolare rilevanza | 15 |
| | Art 9 – Uso di attrezzature rumorose specifiche | 16 |
| | Art. 10 – Misure e controlli | 18 |
| | Art 11 – Sanzioni | 19 |
| | Art 12 – Disposizioni finali | 19 |
| ΔΙΙ | I FGATI | 22 |

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina – ai sensi dell'art.6, comma 1, della Legge n. 447/95 e della Deliberazione della Regione Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011 – le modalità di regolamentazione connesse al rilascio di autorizzazioni (anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2, comma 3, della suddetta Legge) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico (o aperto al pubblico) e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati, qualora esse comportino l'utilizzo e l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi quali, ad esempio:

- a. cantieri
- b. manifestazioni:
 - spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche;
 - feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficienza;
 - luna park temporanei;
 - manifestazioni sportive all'aperto.

Le suddette attività temporanee di cui alla lettera b. in elenco, vanno autorizzate in aree precedentemente individuate in sede di classificazione acustica comunale. In casi particolari, può essere autorizzato l'utilizzo di aree diverse, previa verifica di conformità alle prescrizioni contenute nel seguito del presente documento.

Non costituiscono oggetto del presente regolamento:

- le sorgenti di rumore all'interno degli ambienti di lavoro;
- i disturbi derivanti dalla presenza di animali;
- le fonti arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi ed assimilabili a schiamazzi (ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte).

Nota: Per le attività rumorose preesistenti all'entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l'entrata in vigore del suddetto Piano.

2. AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE DAL COMUNE

Gli spazi da destinare alle attività temporanee debbono, in generale, possedere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività, consentendo a queste ultime un agevole rispetto dei limiti di zona nell'area dove sono localizzati i ricettori (popolazione residente).

Tali spazi, inoltre, non dovrebbero creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, anche per tutti gli aspetti non direttamente acustici collegati alle manifestazioni (quali traffico indotto, difficoltà di posteggio, collegamenti alla viabilità principale).

Il Comune di Pineto – in linea di massima – ha individuato le **principali piazze e parchi del territorio** quali luoghi idonei per lo svolgimento di attività temporanee.

Sarà, inoltre, facoltà dello stesso Comune valutare – su richiesta dell'organizzazione dell'evento – la concessione di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luoghi diversi da quelli prestabiliti.

Il Comune, dopo avere individuato tali aree, si doterà di apposito regolamento relativo alla presentazione delle domande per il loro uso, nonché per l'utilizzo delle aree diverse da quelle individuate dal comune stesso.

Il Comune, inoltre, stabilisce che lo svolgimento delle attività in esse previste non produca il superamento dei limiti di zona al loro esterno; tutte le attività rumorose temporanee devono sempre rispettare le prescrizioni autorizzative, gli orari ed i limiti acustici previsti dai regolamenti comunali – salvo deroghe specifiche concesse in via temporanea.

Il Comune, nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee considererà:

- la durata e la finalità dell'attività;
- il periodo temporale (diurno e/o notturno) in cui viene svolta l'attività;
- la disponibilità, da parte del richiedente l'autorizzazione, di una relazione previsionale dell'impatto acustico prodotto dall'attività, a firma di un tecnico competente come definito all'art. 2 della Legge 447/95;
- la popolazione esposta al rumore prodotto dagli impianti e macchinari utilizzati, dall'afflusso/deflusso del pubblico e dal traffico veicolare indotto;
- la tutela di recettori particolarmente sensibili presenti nell'area.

Qualora le attività temporanee per cui viene richiesta autorizzazione superino i limiti (temporali e/o di rumore) di zona, occorre presentare al Comune – con congruo anticipo e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento – apposita <u>richiesta in deroga</u>.

Il Comune – ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 447/95 e dell' art. 7, comma 3 della L.R. 23/07 – può autorizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee di cui all'art. 2, comma 3, Legge n. 447/95 qualora lo richiedano particolari esigenze locali o di pubblico utilizzo.

Il provvedimento autorizzativo deve, comunque, prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, nonché i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

La documentazione relativa alla richiesta di deroga deve essere inviata all'ufficio comunale competente per l'ambiente.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio.

Ai cantieri edili o stradali, da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, acqua potabile, fognature, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, di pericolo immediato per l'ambiente ed il territorio, è concessa autorizzazione tacita in deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

3. REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- attività di cantiere;
- attività agricole;
- manifestazioni ed esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea;
- uso di attrezzature rumorose specifiche.

Art. 2 - Definizioni

- 1 Attività rumorosa: attività che produce l'introduzione di rumore in ambiente abitativo o in ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.
- 2 Attività rumorosa temporanea: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Fatti salvi i cantieri (edili, stradali ed assimilabili), sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

Il carattere temporaneo di un attività è ritenuto tale allorquando la stessa abbia una durata inferiore a 30 giornate nell'arco di un anno (nello stesso sito o in aree immediatamente vicine) ed una frequenza massima pari a 4 volte al mese.

3 - Cantieri itineranti: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali.

Art. 3 – Disposizioni generali

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture debbono essere adottati, da parte dei responsabili, gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le immissioni rumorose.

La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Art. 4 – Autorizzazioni

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività;
- d) situazione del clima acustico precedente l'inizio dell'attività;
- e) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1.000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico.

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato negli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) ed f) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica ambientale (art 2, comma 6, Legge n.447/95).

Nel concedere l'autorizzazione il Comune provvederà a indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione (e della eventuale relazione tecnica allegata) deve essere conservata nel luogo dove viene esercitata l'attività e messa a disposizione del personale addetto ai controlli.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

In ogni caso, non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5 – Attività temporanea di cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico delle attività di cantiere verso l'esterno.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Qualora, durante il corso delle normali lavorazioni, fosse necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, escavatori, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

All'interno di tali orari, il livello sonoro equivalente LAeq generato dall'insieme delle attività di cantiere e rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi più prossimi al cantiere, su tempi di misura $T_M > 10$ minuti, non dovrà mai superare – nel regime di deroga – il valore limite di 70 dBA. Nei casi di trasmissione del rumore per via prevalentemente strutturale si applica il limite di 65 dBA, con LAeq misurato nell'ambiente disturbato, posto nel medesimo fabbricato, a finestre chiuse su $T_M > 10$ minuti.

In ogni caso, non si applicano il valore limite di immissione differenziale né le penalizzazioni previste per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Per contemperare le esigenze di cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissioni acustiche ambientali, sia tramite idonea organizzazione dell'attività lavorativa;
- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, data di inizio e fine dei lavori.

Gli avvisatori acustici in uso nel cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati, a seguito di domanda corredata da valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, è possibile concedere l'applicazione di valori limite superiori, previo parere di ARTA (*Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente*) e ASL.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, potranno essere prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Grandi Opere

Vengono definite come *grandi opere* tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o, comunque, quegli interventi che per la loro entità siano particolarmente impattanti sotto il profilo della rumorosità.

Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (cantieri)

Presso l'ufficio competente per l'ambiente sono disponibili i moduli da compilare e presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Pineto con le seguenti modalità:

a) Semplice comunicazione

Nel caso in cui l'attività si svolga nel **rispetto dei limiti (di orario e di rumore)** previsti dal Regolamento Comunale, non è contemplato il rilascio di alcun atto autorizzatorio in materia da parte del Comune.

Il richiedente deve effettuare una comunicazione redatta in triplice copia – di cui una costituirà ricevuta di avvenuta presentazione – secondo la **Scheda n. 1** riportata in allegato da presentare almeno **15 giorni** prima dell'attivazione del cantiere.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

b) Richiesta di deroga

Qualora il responsabile del cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

In tal caso il procedimento sarà concluso mediante il rilascio di un atto autorizzatorio da parte del Comune; è prevista la presentazione di una domanda redatta in triplice copia – di cui una costituirà ricevuta di avvenuta presentazione – secondo la **Scheda n. 2** riportata in allegato da presentare almeno **30 giorni** prima dell'attivazione del cantiere.

Alla suddetta domanda dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga specifica potrà essere rilasciata – previa acquisizione dei pareri dell'ARTA e/o della AUSL territorialmente competenti – entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai cantieri edili per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore ai due anni il Comune può prescrivere la presentazione di

una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ovvero un piano di monitoraggio acustico del cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o aver ottenuto l'autorizzazione necessaria.

Documentazione da allegare, redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

- planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente disturbate;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile;
- eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle immissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intendono utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
- 4) descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 5) eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
- 6) limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

Art. 6 – Attività agricole temporanee e stagionali

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

Art. 7 – Manifestazioni a carattere temporaneo

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, che prevedano l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, purché

si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti (di orario e di immissione sonora) previsti per la zona interessata. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

E' facoltà del Comune concedere autorizzazioni in deroga ai suddetti limiti, pur sempre nel rispetto di quanto indicato nella Tabella 1 e Tabella 2 (cfr. pag. 20-21).

L'indicazione della durata massima degli eventi deve tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile Comunale competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, con propria determina, procede – la prima volta contestualmente all'adozione del presente regolamento – all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo; per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto anche della classe acustica di appartenenza, e quindi ne determina la tipologia di manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario.

Il Responsabile citato procede, se necessario, a mantenere aggiornata la determina iniziale.

Al di fuori degli orari indicati con specifica ordinanza comunale devono, comunque, essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività, debbono rispettare (all'interno dell'area in cui sono svolte) anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso e maggiormente esposta al rumore.

Per l'esibizione di complessi bandistici e/o cori privi di amplificazione, la richiesta autorizzativa potrà essere sottoposta – a discrezione dell'Amministrazione – ad una preventiva valutazione dell'ARTA, in merito all'eventuale necessità di presentazione di relazione tecnico-acustica.

Non sono soggetti ad autorizzazione ma a semplice comunicazione, i trattenimenti caratterizzati da musica e/o canto privi di amplificazione e prodotti al massimo da due strumenti ed una voce.

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone del Piano Comunale di Classificazione Acustica in cui sono ubicate.

Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.

Nota: Se nelle aree su cui si richiede la deroga <u>sono presenti edifici di civile abitazione</u>, il numero massimo di deroghe ai limiti massimi di immissione non può essere superiore ai 25 giorni nel corso dell'anno anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Se nelle aree su cui si richiede la deroga <u>non sono presenti edifici di civile abitazione</u> il numero delle deroghe concedibili ai limiti massimi di immissione potrà essere superiore a 25 giorni nel corso dell'anno; tale possibilità verrà di volta in volta valutata dall'Amministrazione Comunale.

Per manifestazioni ed attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti, il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione Comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (manifestazioni temporanee)

Presso l'ufficio competente per l'ambiente sono disponibili i moduli da compilare e presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Pineto con le seguenti modalità:

a) Semplice comunicazione

Nel caso in cui l'attività si svolga nel **rispetto dei limiti (di orario e di rumore)** previsti dal Regolamento Comunale, non è contemplato il rilascio di alcun atto autorizzatorio in materia da parte del Comune.

Il richiedente deve effettuare una comunicazione redatta in triplice copia – di cui una costituirà ricevuta di avvenuta presentazione – secondo la **Scheda n. 3** riportata in allegato da presentare almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attività.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Per una durata della manifestazione superiore a 5 giorni, dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

b) Richiesta di deroga

Rientrano in questa casistica le manifestazioni temporanee che **non possono rispettare i limiti di rumorosità, di ubicazione o di orario** previsti dai regolamenti comunali, oltre ad alcune attività al chiuso.

In tal caso, il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo può richiedere una deroga specifica ed il procedimento sarà concluso mediante il rilascio di un atto autorizzatorio da parte del Comune; è prevista la presentazione di una domanda redatta in triplice copia – di cui una costituirà ricevuta di avvenuta presentazione – secondo la **Scheda n. 4** riportata in allegato da presentare almeno **45 giorni** prima dell'inizio dell'attività.

Alla suddetta domanda dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga specifica potrà essere rilasciata – previa acquisizione dei pareri dell'ARTA e/o della AUSL territorialmente competenti – entro 45 giorni dalla richiesta.

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitarie di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

Al di fuori dei limiti (orari e di rumore) concessi in deroga, devono essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

L'autorizzazione in deroga dovrà rispettare i seguenti limiti:

Limite di rumore: come riportato in Tabella 1.

Limite di orario: come riportato in Tabella 2 o come stabilito da apposito

regolamento comunale

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe oltre un numero massimo di 25 giorni nel corso dell'anno (con un massimo di 4 serate al mese), anche se riferite a manifestazioni o eventi diversi tra loro.

Attività di intrattenimento al chiuso in deroga possono essere autorizzate per un massimo di 12 serate l'anno.

Documentazione da allegare redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile:
- 3) descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 4) eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione:
- 5) limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

Le attività di somministrazione alimenti e bevande all'aperto svolte da pubblici esercizi e che non comportino intrattenimenti musicali sono esonerate dalla richiesta di deroga ai sensi del presente Regolamento e sono soggette ai limiti di orario previsti nell'ordinanza che disciplina gli orari dei pubblici esercizi.

Art. 8 – Manifestazioni di particolare rilevanza

Nel caso di eventi all'aperto con carattere temporaneo che rivestono particolare rilevanza (concerti, spettacoli, manifestazioni a scopo di beneficenza, rappresentazioni teatrali, competizioni motoristiche a livello regionale/nazionale/internazionale, manifestazioni sportive) le giornate di attività non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del numero massimo di giorni di deroga erogabili.

Le manifestazioni di cui al presente articolo sono sempre consentite quando risulti il rispetto delle seguenti condizioni:

- orario di svolgimento: dalle 10.00 alle 00.00;
- limite assoluto di immissione (*): 85 dBA;

e per esse non si applicano:

- il rispetto del limite differenziale di rumore;
- la penalità per la presenza di componenti tonali, componenti in bassa frequenza e/o componenti impulsive.
 - (*) Limite di rumore da misurarsi in facciata all'abitazione maggiormente disturbata.

La domanda di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, con eventuale richiesta di deroga ai limiti ed agli orari fissati, deve essere inoltrata al Sindaco almeno **45 giorni** prima dell'inizio e deve essere accompagnata da una relazione descrittiva – redatta da tecnico competente in acustica ambientale – riportante le seguenti informazioni:

- stima dei livelli di rumore che saranno raggiunti nel corso della manifestazione e loro durata nel tempo con riferimento alle singole attività;
- 2) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- 4) la durata della manifestazione e la sua articolazione temporale;
- 5) specificazione dei limiti in deroga richiesti e loro motivazione, per ognuna delle attività previste.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione – anche in deroga ai limiti (di orario e di rumore) fissati – su parere della ARTA e/o della AUSL territorialmente competenti, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato.

L'individuazione degli eventi aventi le caratteristiche di rilevanza è effettuata dal Sindaco su istanza motivata da parte del soggetto interessato, a condizione che l'affluenza stimata di spettatori sia di almeno 1000 unità.

Art 9 – Uso di attrezzature rumorose specifiche

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

Attrezzature da giardino: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose (come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di tali attrezzature per la manutenzione del verde pubblico da parte degli addetti è consentito nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Cannoncini antistorno: l'impiego di tali dissuasori sonori utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti.

L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

Pubblicità fonica: la pubblicità fonica è vietata in tutte le vie circostanti le scuole e gli ospedali per un raggio di 200 mt. . Nelle altre zone, la pubblicità fonica in forma fissa e/o itinerante è consentita nei giorni feriali con il seguente orario:

| | Diurno | Pomeridiano |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Ora solare | dalle ore 10.00 alle 13.00 | dalle ore 16.00 alle 18.00 |
| Ora legale | dalle ore 10.00 alle 13.00 | dalle ore 18.00 alle 20.00 |

La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone di classe I individuate nel piano di classificazione acustica comunale.

Su strade extraurbane, la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10-15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.

Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione (ad esclusione degli edifici di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine).

Periodo di utilizzo: 1 Aprile – 30 Ottobre (o, comunque, per un periodo non superiore a 7 mesi l'anno).

Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al Comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il Comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle

direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzarne le emissioni acustiche.

Art. 10 - Misure e controlli

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale, come definito all'art. 2, comma 6, della Legge 447/95.

Tutti i valori riportati in Tabella 1 debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico, mediante la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16/03/98 e secondo le seguenti modalità:

- LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/91 e T_M (tempo di misura) ≥ 10'.
 Tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- LAS, definito come il livello di pressione sonora ponderato "A" e dinamica "Slow" attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione.
 - Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia verificato almeno tre volte nel corso della misura la quale, pertanto, dovrà essere eseguita con l'utilizzo della "Time-History", della registrazione grafica del segnale sonoro o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Alle attività normate nel presente regolamento non si applicano il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive) o compensazioni (rumore a tempo parziale).

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale (o altre forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale) e all'ARTA, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento, tale controllo viene effettuato solitamente a seguito di segnalazione.

Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore.

In ogni caso, il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta ed alle eventuali

prescrizioni impartite dall'ARTA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art 11 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi della Legge 447/95, art. 10, comma 3.

Il mancato rispetto dei valori limite autorizzati comporta, oltre alle sanzioni previste, l'immediata revoca della deroga.

La ripetuta inosservanza dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, comporta la sospensione e/o la revoca della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio

Art 12 – Disposizioni finali

Il presente regolamento si sostituisce al precedente regolamento locale relativo alle attività rumorose temporanee – il quale si intende espressamente abrogato – ed è parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Tabella 1 - Valori limite (di immissione sonora) concessi in deroga

Di seguito si riportano i valori limite di immissione sonora concessi in deroga a quanto previsto per lo svolgimento di attività rumorose temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

L'autorizzazione in deroga per lo svolgimento della manifestazione o dell'attività rumorosa sarà concessa dietro presentazione della documentazione di impatto acustico che dimostri il non superamento dei seguenti limiti acustici di immissione:

| Tipologia di manifestazione | Limite in facciata (1) LAeq (dBA) | Limite per il pubblico ⁽²⁾ LAeq (dBA) | Limite per il pubblico (2) LASmax (dBA) |
|---|------------------------------------|---|--|
| ALL'APERTO | 70 | 95 | 102 |
| ALL'APERTO (di particolare richiamo per il pubblico) | 85 | 95 | 102 |
| AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc.) | 70 | 95 | 102 |

- (1) "In facciata" vuol dire a distanza di 1,0 mt. dalla stessa e ad altezza di 1,5 mt. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti)
- (2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (in conformità con quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99).

Nota: I valori dei livelli di LAeq e di LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti. Per la definizione di LAeq e LASmax confrontare le definizioni di cui al D.M. 16/03/98.

Non si applicano il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per presenza di componenti tonali, impulsive e/o a bassa frequenza.

Per le manifestazioni che non siano in condizione di garantire il rispetto del valore limite in facciata di 70 dB(A), e che comunque non superino 85 dB(A), l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e ASL.

Tabella 2 - Valori limite (di orario) concessi in deroga

Di seguito si riportano i limiti temporali concessi in deroga a quanto previsto per lo svolgimento di attività rumorose temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

| Tipologia di manifestazione | Durata oraria massima | Numero massimo di giorni al mese per sito | Limite orario di cessazione dell'evento |
|---|--------------------------|--|---|
| CONCERTO ALL'APERTO | 4 ore | 10 | Ore 24.00 |
| CONCERTO AL CHIUSO | | | |
| (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc.) | 4 ore | 1 | Ore 24.00 |
| DISCOTECHE ALL'APERTO (e simili) | 4 ore | 1 | Ore 24.00 |
| ATTIVITÀ MUSICALI ALL'APERTO (es. piano bar, trattenimenti danzanti esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, etc.) | 4 ore | 4 | Ore 24.00 |

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97-

Per le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico – redatta da un tecnico competente in acustica ambientale – previo parere di ARTA e ASL.

E' facoltà del Comune, mediante appositi regolamenti o adozione di motivati provvedimenti, variare quanto riportato in Tabella 2.

Tecnico incaricato

Ing. Germano Del Sole

ALLEGATI

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività rumorose temporanee.

Domanda per attività rumorose temporanee di CANTIERI che <u>RISPETTANO</u> i limiti (acustici ed orari) stabiliti dal Regolamento Comunale

| Il sottoscritto | |
|---|--|
| nato a | il |
| e residente in | |
| in qualità di | |
| della Ditta | |
| con sede legale in | |
| iscrizione alla CCIAA | di |
| C.F | e P. IVA |
| CI | HIEDE |
| l'autorizzazione per l'attivazione di: | |
| □ Un cantiere edile o assimilabile □ Un cantiere stradale o assimilabile | Limiti orari: dalle ore 07.00 alle ore 20.00 (con lavorazioni particolarmente rumorose limitate alla fascia oraria 08.00-13.00 e 15.00-19.00). Limiti acustici: LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura T _M ≥ 10', rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi maggiormente esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso. |
| □ Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati | Limiti orari: dalle ore 07.00 alle ore 20.00 (con lavorazioni particolarmente rumorose limitate alla fascia oraria 08.00-13.00 e 15.00-19.00). Limiti acustici: LAeq = 65 dB(A), con tempo di misura T_M≥ 10' rilevato nell'ambiente disturbato, posto nel medesimo fabbricato, a finestre chiuse. |
| ubicato in via | n. |
| per il periodo dal | al |
| Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati corrispondono a verità, consapevole delle re D.P.R. 445/00. | |
| Pineto, lì | (L'addetto del Comune) |

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00).

Domanda in deroga speciale per attività rumorose temporanee di CANTIERI che <u>NON RISPETTANO</u> i limiti (acustici ed orari) stabiliti dal Regolamento Comunale

| Il sottoscritto | |
|--|---|
| nato a | il |
| e residente in | |
| in qualità di | |
| della Ditta | |
| con sede legale in | |
| iscrizione alla CCIAA | di |
| C.F. | e P. IVA |
| | CHIEDE |
| | CHIEDE |
| l'autorizzazione in deroga speciale Un cantiere edile o assimila | • |
| ☐ Un cantiere stradale o assir | |
| | zione straordinaria di fabbricati |
| <u> </u> | |
| ubianta in via | _ |
| | n |
| per il periodo dal | al |
| Il sottoscritto dichiara di non esse | re in grado di rispettare: |
| | disciplina delle attività rumorose temporanee (cantieri), ose dalle ore alle ore |
| attivando le sorgenti rumo dB(A), rilevato ir rumore proveniente dal | la disciplina delle attività rumorose temporanee (cantieri), rose per un valore massimo di immissione pari a LAeq facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al cantiere stesso (oppure all'interno degli ambienti a finestre chiuse, se trattasi di ristrutturazione). |
| tecnico competente in acustica a | na Relazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal mbientale al numero |
| | ne i dati e le notizie fornite nella presente domanda le delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del |
| Pineto, lì | |
| (Timbro e firma) | (L'addetto del Comune) |

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00)

Domanda per MANIFESTAZIONI rumorose a carattere temporaneo che <u>RISPETTANO</u> orari e valori limite stabiliti dal Regolamento Comunale

| II sottos | critto | | |
|------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| nato a | | | il |
| e reside | | | |
| in qualita | à di | | |
| della Dit | | | |
| con sed | e legale in | | |
| iscrizion | e alla CCIAA | di | |
| C.F. | | e P. IVA | |
| | | CHIEDE | |
| o aperto a macchina | | to di attività temporanea di mani acoli a carattere temporaneo ovento di: | |
| | alle | il periodo dal al all'interno della seguente ar ari e nei limiti acustici vigenti. | |
| | attività sarà ubicata in a | irea diversa da quelle indicate d | lal Comune e, precisamente |
| | | i acustici e di orario previsti p | |
| | dono a verità, consapev | che i dati e le notizie fornite role delle responsabilità e delle p | • |
| Pineto, lì | | | |
| | (Timbro e firma) | | (L'addetto del Comune) |

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00)

Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI rumorose a carattere temporaneo che <u>NON RISPETTANO</u> orari e/o valori limite stabiliti dal Regolamento Comunale

| Il sottoscritto | | | |
|-----------------|--|---|-------|
| nate | o a | il | |
| e re | esidente in | | |
| in q | ualità di | | |
| dell | a Ditta | | |
| con | sede legale in | | |
| iscr | | di | |
| C.F | • | e P. IVA | |
| | | CHIEDE | |
| man temp | ifestazione in luogo pubblic | ciale per lo svolgimento di attività temporanea o o aperto al pubblico e/o per spettacoli a cara npiego di macchinari o impianti rumorosi. nto di: | |
| | alle | periodo dal al, con orario o all'interno della seguente area individuata dal Com | une: |
| | | ea diversa da quelle indicate dal Comune e, precisan n n. | |
| II sot | ttoscritto dichiara di non esse | e in grado di rispettare: | |
| | gli orari stabiliti per la dis | iplina delle attività rumorose temporanee (manifestazi e dalle ore alle ore | oni), |
| | le sorgenti sonore per un | la disciplina delle attività rumorose temporanee, attiva alore massimo di immissione pari a LAeq de io con ambienti abitativi più esposto al rumore proveni a. | 3(A), |
| tecni | ico competente in acustica | na Relazione Previsionale di Impatto Acustico redatta imbientale al numero al numero | |
| corri | | he i dati e le notizie fornite nella presente doma le delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 | |
| Pine | to, lì | | |
| | (Timbro e firma) | (L'addetto del Comune) | |

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00)